



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI"
Via Garibaldi, 90 – 26812 – Borghetto Lodigiano (LO) -
C.M. LOIC80400A – C.F. 92517390156
Tel. 03 71/80389 – 80801 Fax 0371/269104
p.e.c.: loic80400a@pec.istruzione.it ; e-mail: loic80400a@istruzione.it
Sito Web www.icborghettolodigiano.gov.it

REGOLAMENTO PER L'AMMISSIONE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA

(Delibera del Consiglio di Istituto n. 60 del 27 Novembre 2017)

Viene riconosciuta la **precedenza assoluta per le conferme di iscrizione** degli alunni che hanno già frequentato la scuola nell'anno precedente.

Per le **nuove iscrizioni**, verranno accolti gli alunni in base ai criteri di seguito specificati:

- 1) bambine e bambini residenti** nel Comune ove è ubicato il plesso richiesto:
 - a) alunna/o avente titolo al sostegno didattico
 - b) ordine decrescente di età
 - c) alunna/o con fratelli/sorelle già presenti nello stesso plesso o nei plessi del medesimo Comune/dell'Istituto Comprensivo
 - d) alunno con entrambi i genitori lavoratori
 - e) domanda di iscrizione presentata entro i termini di legge
- 2) bambine e bambini domiciliati** nel Comune ove è ubicato il plesso richiesto:
 - a) alunna/o avente titolo al sostegno didattico
 - b) ordine decrescente di età
 - c) alunna/o con fratelli/sorelle già presenti nello stesso plesso o nei plessi del medesimo Comune
 - d) alunno con entrambi i genitori lavoratori
 - e) domanda di iscrizione presentata entro i termini di legge
- 3) bambine e bambini non residenti** nel Comune ove è ubicato il plesso richiesto, ma negli altri Comuni dell'Istituto Comprensivo o a Maiano;
- 4) alunni non residenti e non annoverati nei punti 2, 3, 4**
- 5) alunni non residenti e non annoverati nei punti 2, 3, 4 e anticipatari**

N.B: i residenti nei Comuni di Borghetto Lodigiano e Villanova del Sillaro, se iscritti dopo il termine di legge, saranno accolti in base alla disponibilità residua di posti, precedendo in una eventuale lista gli anticipatari residenti e non residenti.

Accoglimento anticipatari

Considerando i locali e le dotazioni attualmente disponibili non idonei ad ospitare bambini che non possiedono la piena autonomia nelle condotte di base, si accoglieranno i bambini anticipatari al compimento del terzo anno di età.

Sarà possibile accogliere anticipatari prima del compimento del terzo anno di età solo in caso di segnalazioni dei Servizi Sociali ed in presenza di autonomia, o nel caso di alunni diversamente abili con certificazione e assegnazione di personale secondo i termini di legge.

Sarà inoltre possibile l'accoglimento di tali alunni a seguito di valutazione pedagogica e didattica da parte del Collegio Docenti, ex art. 2 DPR 89/2009.

N.B: Si segnala all'attenzione dei genitori quanto previsto dal Regolamento di Istituto, all'art. 8 *"... dopo un'assenza continuativa di 30 giorni non giustificati, il Dirigente Scolastico, dopo attenta valutazione, può intervenire chiedendo il ritiro del bambino dalla scuola, in modo da lasciare la possibilità di usufruire del servizio ad altre famiglie in lista d'attesa"*.